

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2019, n. 4-211

L. n. 296/2006 art. 1, L.R. n. 1/2004, art. 42 – “Finanziamenti per i centri famiglie e per le responsabilità genitoriali. Proroga scadenza per l’utilizzo del finanziamento statale e per la presentazione delle relative rendicontazioni, di cui alla DGR n. 49 – 8103 del 14 dicembre 2018.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visti:

l’art. 1, comma 1252, della legge 27/12/2006, n. 296, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;

considerato che:

la Regione Piemonte ha realizzato una serie di iniziative ascrivibili alle finalità sopra richiamate, tra le quali l’istituzione dei Centri per le Famiglie previsti con DGR n. 119-14118 del 22.11.2004;

numerosi Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali sono titolari di Centri per le Famiglie e che, comunque, anche chi non ha la titolarità garantisce le attività a sostegno delle responsabilità familiari, in linea con la DGR n. 25-1255 del 4 agosto 2016, la quale approva le “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte”;

i Centri per le famiglie rappresentano punti di riferimento importanti per le famiglie del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte dei casi, associazioni ed organismi vari del terzo settore e i cittadini attivi del territorio, che diventano, in tal modo, co-progettatori delle attività e degli interventi di cui usufruiscono;

accertato che:

gli interventi sono assicurati attraverso le strutture - dei Centri per le Famiglie - quali agenti che integrano e completano gli altri servizi fungendo da connettori e da manutentori della rete territoriale, oppure in modo meno strutturato, ma specifico sul territorio;

la DGR n. 20-7346 del 03.08.2018, ha stabilito, sulla base delle linee programmatiche, la prosecuzione del finanziamento regionale di euro 80.000,00 a favore dei Centri per le Famiglie e delle responsabilità familiari;

con la Determinazione dirigenziale n. 1083/A1513B del 02.10.2018, si é impegnata la cifra del cofinanziamento regionale di euro 80.000,00 sul bilancio regionale 2018-2020, di cui euro 54.000,00 ripartita sull’esercizio finanziario 2018 e la parte rimanente, pari a euro 26.000,00, sull’esercizio 2019;

con DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018, in attuazione dell’Intesa n. 110/CU del 31 ottobre 2018 in materia di politiche per la famiglia, si è approvata la scheda progetto relativa alla realizzazione di

“Azioni ed interventi volti al sostegno delle attività dei Centri per le Famiglie” prevedendo che all’attuazione delle azioni sia destinata una somma complessiva di euro 397.875,31, di cui euro 317.875,31 di provenienza statale ed euro 80.000,00 di cofinanziamento regionale;

la DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018 ha disposto che la quota statale sia iscritta a bilancio regionale ad avvenuto accertamento della relativa entrata, con contestuale impegno di pari importo, e che il saldo dei finanziamenti avvenga a seguito della verifica delle rendicontazioni da presentare entro il 30.11.2019;

considerato che:

il provvisorio di incasso n 4321, relativo alla quota statale di euro 317.875,31, risale al 14.02.2019 e che le relative iscrizioni a bilancio sono state disposte con DGR n. 18-31 del 28.06.2019 ;

gli Enti gestori, citati, necessitano di disporre di un arco temporale maggiore per programmare e completare l’utilizzo delle risorse statali, di cui devono darne conto all’Amministrazione regionale, rispetto alla tempistica stabilita con la scheda progetto allegata alla DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018;

tutto ciò premesso per le motivazioni sopra esposte, visti:

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004;

l’art. 1, commi 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia;

l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di posticipare, la scadenza individuata con la DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018, Allegato 1, “Scheda progetto”, che indica il 30.11.2019, quale termine per la presentazione delle rendicontazioni, in relazione all’utilizzo del contributo di origine statale di euro 317.875,31, concedendo la proroga al 31.07.2020;

- di mantenere, il termine di scadenza, stabilito al 30.11.2019 - come da DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018 - per la presentazione delle rendicontazioni, in relazione all'utilizzo del contributo regionale di euro 80.000,00;
- di posticipare, il termine ultimo, stabilito al 31.10.2019, con DGR n. 49-8103 del 14 dicembre 2018, per la presentazione della scheda annuale di monitoraggio dati e valutazione delle attività svolte, concedendo la proroga al 31.12.2019;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione regionale Coesione Sociale l'adozione di atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
- di dare atto che nessun ulteriore onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)